

PROPOSTA DI LEGGE

INCENTIVI PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ENERGIA SOLARE E LA PRODUZIONE DI BIOGAS DA RESIDUI

ORGANICI.

TESTO UNIFICATO

della p.d.l. "Incentivi per la produzione e lo sfruttamento della energia solare"  
di iniziativa dei consiglieri PRINCIGALLI, CASTELLANETA, FIORE, LATANZA, LEUCCI

e della p.d.l. "Incentivazione dell'uso dell'energia solare" di iniziativa del consigliere CALVARIO.

Relatore Antonio VENTURA

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Le Commissioni I, IV e VII riunite in seduta congiunta hanno ritenuto all'unanimità di migliorare le due proposte di legge, la prima a firma di Princigalli e altri del PCI e l'altra del consigliere Calvario e di sottoporre all'approvazione del Consiglio il seguente testo unificato.

L'ampio dibattito sviluppatosi nel Consiglio Regionale sulle fonti energetiche, in occasione della preventivata installazione di centrali a carbone, turbogas e ad energia nucleare, rendono ancora più viva e interessante la proposta qui avanzata. E ciò in quanto come è già emerso anche nei nostri dibattiti, la crisi energetica che sta caratterizzando l'attuale momento storico richiede un improcrastinabile impiego delle fonti energetiche rinnovabili.

Il ricorso all'energia solare, fra le altre energie disponibili, è quello che dà una più ampia e positiva risposta alle molteplici esigenze dell'utenza.

Infatti la prima ed immediata utilizzazione dell'energia solare è la sua trasformazione in energia termica a bassa temperatura per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda per gli usi civili, rurali, zootecnici ed industriali.

Le ricerche e le applicazioni sull'energia solare condotte fino ad oggi in molti paesi hanno raggiunto risultati di notevole interesse. Bisogna però dire che architetti ed urbanisti, cioè coloro che sono specializzati per la creazione degli ambienti in cui vive l'uomo, siano essi ambienti costruiti o naturali di piccola o grande dimensione, non tengono in giusto conto i suddetti risultati.

Questa proposta di legge con i suoi incentivi serve quindi a sensibilizzare e a favorire l'approccio della bioclimatologia all'architettura, approccio che è reso ancor più impellente dalla crescente incidenza che ha oggi il riscaldamento domestico sul bilancio energetico nazionale, incidenza che un più corretto rapporto tra attività costruttiva ed ambiente fisico potrebbe ridurre notevolmente; è evidente che ciò si ottiene minimizzando l'impatto dell'intervento costruttivo sull'ambiente e, contemporaneamente, utilizzando quei mezzi naturali che possono contribuire ad un risparmio energetico.

In Italia ed in particolare modo nella nostra regione il problema dello esaurimento delle scorte energetiche non è nei termini drastici di una scelta, molto difficile in verità tra l'energia nucleare ed il "buio" così come può essere in altre nazioni.

Il ricorso all'energia solare che evidentemente non può escludere l'utilizzo di altre fonti di energia disponibili, in questo particolare momento rappresenta una affermazione di libertà da parte dell'uomo circa la possibilità di scegliere se fare o non fare qualcosa. Negare questa libertà non può che accrescere la sensazione di insicurezza.

Energia solare non significa solo indipendenza energetica ma anche energia pulita, sicura e gratuita (salvo le spese di captazione). Non significa solo maggiore disponibilità di energia a tutti i livelli senza cioè distinzione tra paesi ricchi e paesi poveri evitando situazioni di monopolio. Significa riprendere un più corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente in cui vive basato non sul suo indiscriminato sfruttamento e deterioramento ma sul suo naturale utilizzo e, quindi, rispetto. Infatti la produzione di questa forma energetica non aggiungendo calore all'atmosfera evita quello inquinamento termico i cui danni - già notevoli - si stanno palesando in tutta la loro gravità.

La presente proposta di legge tende a porre la prospettiva solare nei tempi necessari alla sua piena utilizzazione nella nostra regione, rimediando ai ritardi, in termini di sforzi finanziari e tecnologici, con la quale è stata affrontata la questione della utilizzazione anche là dove i settori relativi alla tecnologia solare si sono dimostrati più che maturi.

La legge che si propone è composta di 12 articoli.

L'art.1 impegna la Regione, allo scopo di favorire un corretto ricorso alle fonti di energia rinnovabili, a promuovere lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici.

Gli articoli 2,3,4 e 5 si riferiscono alle differenziate misure dei contribuiti da corrispondere per il riscaldamento e la produzione di acqua calda a mezzo dell'utilizzo di impianti ad energia solare nonché di biogas rispettivamente nella edilizia, agricoltura e industria.

La misura del contributo da erogarsi sempre sull'ammontare delle spese d'impianto varia da un minimo del 40% per singoli appartamenti, per l'incremento dell'uso dell'energia solare nell'agricoltura e nella zootecnica, nella piccola e media industria nonché per le aziende artigiane che non occupino più di 200 dipendenti, fino ad un massimo del 70% quando si tratta di impianti condominiali o l'uso di tali impianti viene utilizzato da iniziative di tipo cooperativo e consortile, anche se l'impianto è realizzato allo scopo di un utilizzo in comune.

L'art. 2 prevede una particolare funzione della Regione nell'ambito della edilizia sovvenzionata.

Un contributo fino all'80% è indicato nell'art.5 e viene erogato dalla Regione per gli impianti sperimentali da realizzare nel territorio regionale con il concorso anche parziale di piccole e medie imprese o aziende pugliesi.

L'art.6 stabilisce il principio per il quale tutti i contributi saranno erogati dalla Giunta secondo il rendimento dell'impianto realizzato visto in funzione del risparmio di energia tradizionale, in tre fasi successive fino al saldo completo dopo le operazioni di verifica e di collaudo.

Gli articoli 7 e 8 stabiliscono la normativa per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e le norme per l'emanazione da parte della Giunta, sentito il Comitato di cui all'art.10, di un regolamento che fissi i limiti massimi d'intervento della Regione nei vari settori ed i criteri per l'accesso alle varie quote di contributo, nonché le modalità relative al collaudo, alla verifica del grado di rendimento e alla durata dell'impianto. Quest'ultimo compito, come previsto dall'art.9, è svolto da collaudatori iscritti all'apposito Albo Regionale dei Collaudatori di impianti tecnologici energetici e vengono nominati dal Presidente della Provincia.

L'art.10 prevede la costituzione di un Comitato per l'energia, indicando i compiti, i componenti, la durata e tutte le modalità inerenti al suo funzionamento, nonché ad esprimere proposte e pareri nell'ambito della formazione professionale e di qualsiasi problema relativo all'energia nell'ambito delle competenze territoriali della Regione Puglia.

Infine negli articoli 11 e 12 sono previste le norme finanziarie e transitorie.

Bari, 14 marzo 1980

( Antonio Ventura )

PROPOSTA DI LEGGE

INCENTIVI PER LO SFRUTTAMENTO DELLA ENERGIA SOLARE E LA PRODUZIONE DI BIOGAS DA RESIDUI ORGANICI.

Art.1

*Q. U.*

SCOPO DELLA LEGGE

La Regione promuove l'utilizzo delle forme applicative di energia solare e la produzione di biogas da residui organici.

Art.2

*Q. U.*

CONTRIBUTI PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI

Sono disposti contributi a favore di coloro che faranno installare sugli edifici impianti di utilizzazione della energia solare allo scopo di riscaldamento di ambienti e/o di produzione di acqua calda.

Tale contributi saranno corrisposti fino al 40% del costo totale dello impianto per appartamenti singoli e fino al 70% per impianti condominiali.

La Giunta Regionale stabilisce per ogni programma costruttivo di edilizia residenziale sovvenzionata, la quota di programma per il quale dovranno essere previsti sistemi integrativi per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda con utilizzazione di energia solare.

Art.3

*Q. U.*

CONTRIBUTI PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI PER L'UTILIZZAZIONE DI ENERGIA SOLARE O PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS IN AGRICOLTURA E NELLA ZOOTECNIA,

La Regione concede contributi fino al 40% del costo di realizzazione a favore di coloro che facciano installare impianti per l'utilizzazione dell'energia solare o la produzione di biogas in agricoltura e nella zootecnia.

Il contributo è elevato fino al 70% per iniziative di natura cooperativa e consortile, anche se la cooperativa o il Consorzio sono realizzati con l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti ad energia solare ovvero per la produzione di biogas.

Art.4

*Q. U.*

CONTRIBUTI PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE NELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA E NELL'ARTIGIANATO.

La Regione concede contributi fino al 40% del costo di realizzazione a favore di coloro che facciano installare impianti ad energia solare nella piccola e media industria o nell'azienda artigiana.

Il contributo è elevato fino al 70% per le iniziative di tipo cooperativo e consortile, anche se la cooperativa o il consorzio sono realizzati con l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti di energia solare.

Non potranno beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le aziende che occupino più di 200 dipendenti.

Art.5 *o. u.*

CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPERIMENTALI E PER IMPRESE COOPERATIVE

La Regione, al fine di consentire un'applicazione sperimentale degli impianti, formula ogni triennio un programma definendo gli obiettivi.

Il contributo a carico della Regione per l'impianto sperimentale potrà essere concesso fino alla concorrenza dell'80% del costo dell'impianto stesso, sempre che alla realizzazione partecipino imprese od aziende pugliesi piccole e medie.

Art.6 *o. u.*

COMPETENZE

I contributi previsti ai precedenti articoli saranno erogati dalla Giunta Regionale secondo il grado di rendimento dell'impianto in funzione del risparmio di energia tradizionale realizzato con l'impianto di energia solare sulla base di quanto disposto dal regolamento di cui al successivo art.8

Il contributo è concesso per il 30% alla accettazione della richiesta, per un ulteriore 40% all'ultimazione dei lavori e il rimanente 30% dopo le operazioni di collaudo e di verifica del grado di rendimento dell'impianto di cui al comma precedente.

Art.7 *o. u.*

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E PER L'ESAME DELLE DOMANDE E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3,4 e 5 devono essere presentate ai Comuni entro il mese di marzo di ogni anno.

Le Amministrazioni provinciali provvedono entro giugno di ogni anno alla formulazione di programmi di intervento sulla base delle direttive e degli stanziamenti disposti dalla Regione.

Art.8 *o. u.*

REGOLAMENTO

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emana, sentito il Comitato di cui all'art.10, un regolamento che fissi:

- a)- le quote di intervento della Regione nei vari settori;
- b)- i criteri per l'accesso ai contributi di cui agli articoli 2,3,4 e 5;
- c)- le modalità relative alla concessione del contributo oggetto della presente legge;
- d)- la documentazione da allegare alle domande di contributo;
- e)- le modalità relative al collaudo e alla verifica del grado di rendimento dell'impianto e della sua durata.

Art.9 *o. u.*

COLLAUDATORI

Per le finalità della presente legge è istituito, nell'ambito dell'Albo Regionale dei Collaudatori di cui all'art.25 della legge regionale n.37 del 12.8.1978, la categoria dei collaudatori di impianti tecnologici-energetici.

Le modalità per l'iscrizione dei collaudatori al predetto albo sono quelle di cui alla predetta legge.

Ai fini di quanto disposto dal precedente art.6 il Presidente della Provincia nomina il collaudatore tra gli iscritti all'Albo Regionale.

Art.10 *o. u.*

COMITATO PER L'ENERGIA

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli precedenti è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'Energia.

Del Comitato fanno parte:

- a)- l'Assessore alla Programmazione che lo presiede;
- b)- cinque esperti sui problemi dell'energia eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre;
- c)- un esperto designato dall'ENEL;
- d)- un esperto designato dall'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI);
- e)- un esperto designato dal CNR, scelto tra i responsabili delle unità operative del progetto finalizzato "Energetica";
- f)- da tre esperti in rappresentanza dell'organizzazione dei lavoratori;
- g)- da due esperti in rappresentanza dell'organizzazione degli imprenditori di cui uno in rappresentanza della piccola industria;
- h)- dal responsabile dell'Ufficio Energia dell'Assessorato alla Programmazione.

Alle funzioni di Segretario sarà assegnato un funzionario dell'Assessorato alla Programmazione.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

Il Regolamento di funzionamento del Comitato è approvato con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del Comitato stesso.

Compiti del Comitato sono:

- 1)- elaborare una relazione annuale dei fabbisogni energetici della Regione contenente proposte sulla quantità e sul tipo di domanda soddisfabile con il ricorso all'energia solare ed alle altre fonti rinnovabili;
- 2)- predisporre la proposta di regolamento di cui all'art.8 ed eventuali suoi aggiornamenti;
- 3)- esprimere parere sul piano annuale dei contributi ed emanare direttive per le Province;
- 4)- proporre le iniziative promozionali;
- 5)- esprimere pareri e proposte nell'ambito della formazione professionale nel settore delle fonti alternative di energia;
- 6)- esprimere parere sul Piano Energetico nazionale;

7)- esprimere il parere su qualsiasi problema relativo all'energia nell'ambito delle competenze demandate alle Regioni.

Ai componenti del Comitato è dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennità pari al trattamento economico degli esperti di cui alla L.R.5.8.1972 n°12, oltre le spese di viaggio per i componenti non residenti nel capoluogo.

Art.11 (NORME FINANZIARIE) *a. u.*

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire un miliardo per il 1980 da prelevare dal fondo speciale per le leggi in itinere.

Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

<u>PARTE II^- SPESA -</u>	<u>BIL.COMP.</u>	<u>BIL.CASSA</u>
<u>Variazione in aumento</u>		
Cap. 01426 (c.n.i.) "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"	L.1.000.000.000 =====	= L.1.000.000.000 =====
<u>Variazione in diminuzione</u>		
Cap.16204."Fondo per il finanziamento di spese d'investimento derivanti da LL.RR. in corso di adozione"	L.1.000.000.000 =====	= L.1.000.000.000 =====

Per gli anni successivi il finanziamento sarà determinato con le leggi di bilancio.

Art.12 *e. u.*

NORME TRANSITORIE

Nel primo anno di attuazione della presente legge, la scadenza prevista dall'art.7 è prorogata di tre ~~anni~~ *mesi*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

~~14 marzo 1980~~

~~Antonio Varruso~~

*Legge = a. d. 14 marzo 1980*